



COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Fiamme Verdi n. 12 - C.A.P. 25040 - C.F. 00895540177 - P.IVA: 00586120982
Tel: 0364340383 – e.mail: info@comune.civitate-camuno.bs.it – www.comune.civitate-camuno.bs.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 19 febbraio 2026

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRAVERSA E DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO "REGINA" CUP D76G25000010004 - CIG B9E50E9569 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA SNT SCAVI DI SANTI MICHELE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23/01/2026 con la quale è stata ratificata la Deliberazione di Giunta n.1 del 07/01/2026 relativa alla variazione d'urgenza alle dotazioni del Bilancio di Previsione 2026/2028 (1° provvedimento);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 07/01/2026 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 19/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 04/07/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO CHE è intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare un intervento di manutenzione straordinaria della centralina idroelettrica Regina presente sul fiume Oglio finalizzato alla rimessa in funzione e produzione della centrale stessa;

RICHIAMATI:

- l'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 50 del R.D. 1775 del 1933 avente ad oggetto: "Autorizzazione, in via provvisoria ai sensi dell'art.50 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, alla realizzazione dei soli interventi urgenti e indifferibili presso l'impianto idroelettrico REGINA sul fiume Oglio in comune di Civitate Camuno (BS)" rilasciata dalla Provincia di Brescia in data 18/12/2025 e acclarata al protocollo

- comunale n. 7978;
- il Parere di competenza ai sensi della L.R. 8/98 e nulla osta idraulico con validità 120 gg relativo ai soli interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria della traversa di derivazione rilasciato dell'ufficio territoriale di Brescia UTR di Regione Lombardia in data 22/12/2025 e acclarato al protocollo comunale n. 8024;
 - la determinazione n. 53 del 22/12/2025 con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento dei soli interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria della traversa e di ripristino delle difese spondali dell'impianto idroelettrico Regina allo Studio Ing. Luca Gerolamo Vitali, con sede legale in Breno alla via G. Mazzini, 12/a, CF VTLLGR73S11B149F e P.IVA 02266370986;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 07/01/2026 con la quale è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRAVERSA E DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO "REGINA" CUP D76G25000010004;
 - la determinazione n. 13 del 04/02/2026 con la quale è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 per gli INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRAVERSA E DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO "REGINA" CUP D76G25000010004 allo Studio Ing. Luca Gerolamo Vitali, con sede legale in Breno alla via G. Mazzini, 12/a, CF VTLLGR73S11B149F e P.IVA 02266370986;
 - la determinazione n. 15 del 12/02/2026 con la quale i lavori di "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRAVERSA E DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO "REGINA" CUP D76G25000010004 - CIG B9E50E9569 sono stati aggiudicati all'operatore economico Bettineschi s.r.l. con sede in Rovetta (BG) in via Vogno n.4 – C.F. e P.IVA: 00322090168 per effetto dello sconto pari 12,26% effettuato in sede di procedura di gara come da verbale delle operazioni di gara trasmesso dalla CUC di Valle Camonica ed assunto al protocollo comunale n.744 del 03/02/2026;

CONSIDERATO CHE con nota pervenuta al protocollo comunale in data 17/02/2026 prot. 1131, l'operatore aggiudicatario Bettineschi s.r.l. con sede in Rovetta (BG) in via Vogno n.4 – C.F. e P.IVA: 00322090168 chiede l'autorizzazione a subappaltare all'operatore economico SNT SCAVI DI SANTI MICHELE - con sede legale in Via Valle Sponda, 4 – 24020 Colere (BG) - C.F.: SNTMHL89A11C800B – P.IVA: 04855300168 le lavorazioni di scavi, realizzazione di scogliere e selciati un importo complessivo pari a € 16.000,00 compresi oneri della sicurezza pari a € 300,00 e IVA esclusa per un totale complessivo pari a € 19.520,00;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

RILEVATO CHE il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

APPURATO CHE il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

VERIFICATO CHE l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

- ha trasmesso, con nota acclarata al prot. 676 in data 30/01/20226, il contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica e amministrativa indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;

RILEVATO CHE:

- il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente;
- dunque, non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;
- l'affidamento in subappalto non prevede alcun ulteriore impegno di spesa per l'amministrazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023

DETERMINA

DI DARE ATTO CHE la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico SNT SCAVI DI SANTI MICHELE - con sede legale in Via Valle Sponda, 4 – 24020 Colere (BG) - C.F.: SNTMHL89A11C800B – P.IVA: 04855300168 in riscontro alla richiesta pervenuta in data 17/02/2026 prot. 1131, dall'operatore aggiudicatario Bettineschi s.r.l. con sede in Rovetta (BG) in via Vogno n.4 – C.F. e P.IVA: 00322090168, delle lavorazioni di scavi, realizzazione di scogliere e selciati un importo complessivo pari a € 16.000,00 compresi oneri della sicurezza pari a € 300,00 e IVA esclusa per un totale complessivo pari a € 19.520,00, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

DI PRECISARE ALTRESÌ, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CDC, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- per il pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;

- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

DI DISPORRE sin da ora:

- ai sensi del comma 10 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
- ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del D.Lgs. 36/2023:
 - che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
 - che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al Direttore Lavori per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO CHE la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
FABIO SALVETTI / InfoCert S.p.A.